

■ Cara Unità, sono un operaio della Fincantieri di Ancona e fra qualche mese vorrei andare in pensione per anzianità. Ho accantonato diversi giorni di ferie con i residui di anni passati. Ciò è potuto avvenire perché comandato a lavorare nei periodi di ferie collettive in estate o comunque perché vi è stato un tacito consenso con l'azienda in cui lavoro. La locale sede dell'Inps ha fatto una ingiunzione alla «mia azienda» invitandola a far consumare le ferie nell'anno in corso. Di tutta questa direzione del cantiere ha risposto che le ferie accumulate vanno consumate entro l'anno o comunque prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Vorrei sapere: le aziende possono disporre a loro piacimento di ferie effettuate le ferie accumulate come vogliono loro? Può l'Inps intronnettersi nel rapporto tra lavoratori e datori di lavoro, nei casi specifici sul consumo delle ferie?

Giorgio Giorgini
Ancona

Le domande poste dal nostro lettore meritano non solo, come è ovvio, una risposta, ma anche un breve approfondimento dal quale deriverà poi la sostanza delle risposte stesse. Le fonti primarie che regolano il diritto alle ferie sono la Costituzione, il Codice civile, la legge ordinaria o, sussidiariamente, i contratti collettivi, gli usi o criteri di equità.

1. L'intervento della Costituzione. Come si sa il godimento di un periodo di ferie annuali retribuite è un diritto tutelato dalla Costituzione (art. 36, comma 3). Si tratta di una disposizione di principio che, come tale, si limita a sancire l'irrinunciabilità del diritto da parte del lavoratore senza fissarne i contenuti né le modalità di fruizione.

■ Spetta la redazione, sono una dipendente della Direzione provinciale delle Poste di Gorizia e in data 11-6-1993 ho prodotto domanda di dimissioni dall'impiego con decorrenza 18-10-1994 (anzianità contributiva 31 anni). La direzione Pt mi ha fatto sapere, con nota del 16-6-1993, che, ai sensi della telecircolare 500306 del 15-9-1983, la domanda verrà inoltrata alla direzione centrale non prima di 6 mesi dalla decorrenza delle dimissioni dal servizio. Ora, l'art. 11, comma 16, della legge 537/93 stabilisce la riduzione dei trattamenti di pensione commisurati ad una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, escludendo soltanto i dipendenti la cui domanda di dimissioni risulti accolta dalla propria amministrazione prima del 15-10-1993. Desidero sapere se ho qualche possibilità di non incorrere nella riduzione del 7% del trattamento di pensione, tenuto conto che la circolare della direzione del Tesoro n. 19 del 15-2-1994 ha precisato che «si debbono ritenere accolte le domande di dimissioni per le quali

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore;
Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil;
Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario;
Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Marilino, avvocato Cdl di Torino;
Nyranne Moshi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Negro, avvocato Cdl di Roma

**Secondo Costituzione e Codice civile
Ferie non godute
e indennità sostitutiva**

RISPONDE
SILVANO TOPI

Ritenendo la tutela del diritto alle ferie prevalentemente di ordine etico-sociale, la norma tende a sollecitare la disponibilità di esso alle parti, cioè al datore di lavoro e al lavoratore, nella direzione di assicurare la tutela della personalità del lavoratore sia dal punto di vista fisico che della tutela dei suoi interessi personali. Ne discende che ogni patto contrario - sia che derivi da un contratto collettivo o da un contratto individuale - costituisce una violazione della norma costituzionale. Questa violazione dà luogo a quello che è stato definito un «diritto secondario» del lavoratore (Ichino-Rucci in «Digesto commerciale» 1991) che ha per oggetto la corresponsione di una indennità sostitutiva delle ferie, cioè di una somma di denaro che,

secondo la dottrina e la giurisprudenza, ha una natura esclusivamente risarcitoria e non retributiva. In altre parole l'indennità assolve alla funzione di reintegrare e quindi risarcire il danno che deriva al lavoratore.

2. La disciplina del Codice civile. L'art. 2, 109 si limita a disporre che spetta all'imprenditore stabilire e all'occorrenza ripartire il tempo delle ferie tenendo conto delle «esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro». Il potere dell'imprenditore, quale estrinsecazione del più generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, tuttavia, non è assoluto ma è condizionato dalla necessità di contemperare le esigenze dell'azienda con quelle del lavoratore stesso e dal rispetto della fun-

zione affidata alle ferie dalla norma di rango costituzionale. Ciò comporta che le ferie non sono cumulabili oltre l'anno di maturazione con la conseguenza che per i giorni eventualmente residui sorge a favore del lavoratore il diritto alla indennità sostitutiva. In tal modo, anche secondo gli orientamenti della giurisprudenza, l'irrinunciabilità alle ferie annuali si converte in diritto di credito al loro controvalore. Ne consegue che l'azienda non può costringere il lavoratore a fruire tutti in una volta i periodi di ferie non goduti e accantonati in anni diversi - anche se ciò si sia verificato per un accordo tacito o espresso - ma è tenuta a corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva. Ciò non significa, sia chiaro, che il diritto alle ferie e quello alla indennità siano fungibili tra di loro, in modo che si possa chiedere l'uno o l'altro, data la natura di diritto irrinunciabile del primo: significa soltanto che in caso di mancata fruizione, volontaria o forzata, del primo esso si converte automaticamente nel diritto alla seconda. Riteniamo così di aver risposto al primo quesito.

Anche la risposta all'altro quesito si ricava da quanto si è venuti argomentando. La natura essenzialmente patologica della regolamentazione delle ferie, cui si riferisce la norma contenuta nell'art. 2, 109, esclude l'intervento di altri soggetti che dunque deve ritenersi improprio. In concreto, per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, l'Inps compete esclusivamente di richiedere il pagamento dei contributi e gli eventuali oneri aggiuntivi, prendendo come base imponibile per il loro calcolo la contribuzione contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA:
Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri; Nicola Tisci

**Alcuni temi scottanti:
il dibattito è cominciato**

non iscritti a casse previdenziali (prevalentemente, quindi, reddito da collaborazione). L'autore della lettera non celava il proprio disappunto sui contenuti della norma, definita «famigerata», che avrebbe «tagliato» i già esigui proventi - 14 milioni lordi annui - del figlio, ricercatore presso alcune aziende, e si augurava la mancata attuazione della medesima. Il tono della risposta mi ha lasciato alquanto perplessa. Il giovane, si diceva in sostanza, dovrebbe apprezzare una norma creata non certo per dar respiro alle casse dell'Inps ma per evitargli una «vecchiaia difficoltosa», godendo dei benefici di una pensione. Vorrei, se mi è concesso, ribattere che:

1. Il giovane in questione - ma come lui ve ne sono tantissimi, molti di più di quanto possiamo immaginare, in specie nelle nuove attività del terziario - sui 14 milioni di compenso deve pagare il 19% di Irpef, il 5,6% di tasse sulla salute, e ora anche il 15% di contributi Inps, rimane al netto con circa 8,5 milioni annui. Evidente pure una vecchiaia difficoltosa, ma la giovinezza, ahimè, sarà molto dura!

2. Non è affatto detto che godrà di una pensione dignitosa, dato che le modifiche introdotte di recente alle procedure di calcolo ridurranno notevolmente i rendimenti delle future pensioni.

3. L'urgenza di trovare nuovi finanziamenti per l'Inps ha chiaramente prevalso sulla necessità di dotare le nuove forme di lavoro di un'adeguata copertura pensionistica. Ciò è reso evidente dall'utilizzo (frettoloso) della legge finanziaria '94 e non di un disegno di legge ad hoc. Con tale strumento si sarebbero potuti ottenere risultati più soddisfacenti, in risposta alle reali esigenze di questi nuovi lavoratori, con la creazione di una cassa autonoma dotata di regole proprie, con aliquote meno onerose e l'apporto contributivo del datore di lavoro, contestualmente ad una nuova e completa regolamentazione del regime fiscale.

Il non avvedersi da parte di molti, specialmente - e lo scrivo con molta amarezza - a sinistra, che le proteste sollevate dai diretti interessati siano, nella grande maggioranza dei casi, più che giustificate è indice di grave miopia. Sarebbe come muoversi contro ogni sforzo di con-

quista della dignità di lavoratori che molti «collaboratori» non hanno. Sarebbe come gettare verso il lavoro nero tanti giovani lavoratori. Sarebbe come prepararsi a perdere anche le prossime elezioni.

Loretta Ricci
Milano

Abbiamo riletto la risposta pubblicata nel numero che lo scritto avesse tradito il pensiero ma non abbiamo trovato espressioni del tipo «congrua pensione» né «pensione dignitosa». Né rileviamo il denunciato «tono di biasimo». Con quella risposta ci siamo limitati a cercare di informare sugli obiettivi del provvedimento che potrà essere anche perfezionato (la riforma della norma pensionistica può essere una occasione utile) e si può anche sostenere che, in fase di prima applicazione, l'adesione possa essere facilitata da parte di chi può dimostrare di avere già sottoscritto una adeguata forma assicurativa, ma ripetiamo, non ci spieghiamo una boccia senza appello.

Tutti gli studi fatti (e specialmente quelli tendenti a cercare di demolire il ruolo dell'Inps) hanno dimostrato che il rendimento che si ha dall'Inps è molto superiore a quello di qualsiasi assicurazione privata.

Circa il bilancio dell'Inps e più che dimostrato che le gestioni previdenziali nel loro complesso sono in attivo, il passivo deriva dagli insufficienti trasferimenti dallo Stato all'Inps (ai sensi dell'articolo 37 della legge 88/89) per pagare alcune prestazioni (cassa integrazione, prepensionamenti, sgravi contributivi, ecc.) che lo Stato ordina all'Inps di pagare senza però fornirgli la necessaria copertura finanziaria.

Circa l'Inps sui redditi da collaborazione, dovrebbe essere chiaro che il 19% è una «ritenuta d'acconto» che va poi conguagliata a fine anno. E se il reddito è di soli 14 milioni l'aliquota dovuta scende al di sotto del 15%.

Non è possibile sviluppare adeguatamente - lo spazio della rubrica non lo consente - le varie considerazioni e valutazioni. La necessaria sintesi può anche dare adito a fraintendimenti. Ma non è certo dalla contribuzione al fondo pensionistico che derivano i guai per i giovani. Il problema vero è quello delle opportunità di lavoro. L'azione che sindacati e opposizioni di sinistra stanno sviluppando va in questa direzione. L'auspicio dei lettori di un'apertura del dibattito è anche il nostro.

Per quanto riguarda l'immagine della categoria degli assicuratori non era né la nostra intenzione affrontarla in questa sede. Ci siamo limitati - nella necessaria sintesi - a fare riferimento a «personaggi» che, pur di fare sottoscrivere una polizza vita, non esitano a dare informazioni parziali e a volte neanche del tutto veritiere. Per tale motivo avevamo virgolettato la parola assicuratori. Quanti di questi «personaggi» gonfiano il possibile rendimento, non danno informazioni circa il «tasso di retrocessione», né della entità dei «caricamenti» né delle «condizioni» di riscatto? Inoltre quasi mai aiutano a valutare il possibile potere di acquisto che avranno le centinaia di milioni promessi fra 30 o 40 anni. Non è in discussione la categoria degli assicuratori ma certi procacciatori di polizze vita, sì.

**Non resta che ricorrere
alla Corte dei Conti**

RISPONDE L'AVVOCATO
BRUNO AGUGLIA

sono state inviate agli interessati lettere o comunicazioni di accettazione delle dimissioni a firma del direttore generale o del capo del personale fino alla data del 14-10-1993», precisando che solo «per i dipendenti dell'ente Fs Spa la domanda intesa ad ottenere la risoluzione del rapporto di lavoro deve risultare prodotta entro la citata data del 15-10-1993».

Lettera firmata
Gorizia

Il caso prospettato dalla lettrice è comune a moltissimi dipendenti pubblici, i quali pur avendo prodotto la domanda di dimissioni molto tempo prima della fatidica data del 19-10-1993, solo per il fat-

to di avere indicato una data di scadenza successiva non hanno ricevuto una tempestiva risposta di accettazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, con il risultato, oggi, di essere penalizzati (ove in possesso di una anzianità inferiore a 35 anni) del 7% rispetto al trattamento pensionistico spettante con la precedente normativa.

Ciò grazie alla legge finanziaria 537/93 e alla esistenza di vecchie circolari non adeguate neppure dopo l'entrata in vigore della legge 241/90, che impone tempi stretti e definiti per rispondere alle istanze dei pubblici dipendenti e dei cittadini in genere. Riteniamo, pertanto, che anche la lettrice incorrerà nella penalizzazione del 7%, non avendo la comunicazione della di-

rezione Pt di Gorizia del 16-6-1993 il valore di accettazione delle dimissioni richiesto dalla legge e specificato nella circolare del Tesoro.

Pertanto, una volta collocata a riposo con detto penalizzante trattamento di quiescenza, la lettrice, a mio avviso, dovrà impugnare il decreto di pensione avanti alla Corte di Conti, sezione regionale del Friuli, denunciando la illegittimità costituzionale della legge 537/93 nella parte che interessa, perché impone retroattivamente una penalizzazione ad un soggetto per il non verificarsi di una condizione di legge imputabile ad un terzo (il datore di lavoro pubblico), alla quale non soltanto era rimasto estraneo ma non aveva neppure la possibilità di rimediare con la normale diligenza. In alternativa, non rimane che la richiesta di risarcimento dei danni all'amministrazione, perché, senza una giusta o giustificata ragione, non ha adeguato la normativa interna alla legge 241/90 e, in ultima analisi, non ha proceduto tempestivamente ad un atto del suo ufficio (accettazione delle dimissioni).


Ho letto con un certo stupore la risposta data alla signora F. S. di Verona, pubblicata sull'Unità del 29 agosto 1994, in merito al contributo previdenziale del 15% sul reddito da versare all'Inps. Infatti, come precisato nella risposta, il decreto attuativo non è stato ancora emanato, e quindi nessuna opinione può essere espressa circa la liquidazione di una congrua pensione. Non si capisce poi il riferimento ad «assicuratori senza scrupoli», il quale così formulato oltre a dare l'impressione di bocciaire frettolosamente la previdenza privata, dà una immagine negativa della categoria degli assicuratori, che pure si può discutere, ma non formulare in tal modo sul nostro quotidiano a diffusione nazionale. Evidentemente poi nel nostro partito vi sono troppi funzionari, sindacalisti, giornalisti, che poco conoscono il mondo del lavoro «non garantito», dove accanto a professioni lucrose riferite a categorie che non hanno una cassa previdenziale, esistono migliaia di persone che non svolgono un lavoro subordinato, sono costrette ad aprire posizioni fiscali autonome, e percepiscono retribuzioni medio-basse. È il cosiddetto mondo del lavoro «parasubordinato» a cui scarsa attenzione ha dedicato finora il nostro partito.

È un universo molto variegato, dove molti hanno provveduto da tempo a costituirsi delle polizze di assicurazione o altre forme di risparmio per avere un domani una rendita o un capitale. L'introduzione di un contributo previdenziale del 15% sul reddito, provocherà un piccolo terremoto in queste professioni e nel mondo del lavoro «parasubordinato», poiché altera pesantemente tutti gli equilibri ed i programmi che ognuno aveva fatto. Molti che avevano sottoscritto polizze private o altre forme di risparmio non saranno in grado di pagare anche il contributo previdenziale, e dovranno quindi interrompere gli investimenti programmati con ripercussioni negative evidenti anche per i risparmi negativi. Nel frattempo tanti lavori «marginali» scompariranno, con perdita secca di posti di lavoro sia pure marginali, e creazione di altra disoccupazione. Tutto ciò a fronte di una pensione futura da erogarsi da parte dell'Inps di cui nulla si conosce. Inoltre ho molti dubbi che la legge sul 15% non sia nata per «aiutare» le casse dell'Inps, e penso che molti, oltre alla signora F.S. condividano tale pensiero.

In materia previdenziale, vedi la privatizzazione delle casse di previdenza dei professionisti, il Pds ha già fatto frettolosamente dietrofront. La gente che ci vota non fa parte solo dell'universo dei lavoratori dipendenti e «garantiti» (cassa integrazione, indennità malattia, Tfr, pensione assicurazione contro gli infortuni, ecc.), che hanno diritti che tutti dovrebbero avere, ma anche di un mondo del lavoro complesso e variegato che vive di precari equilibri. Prima di dar loro risposte superficiali, sarà bene discuterne più attentamente.

Terenzo Niscola
Fiumicino (Roma)

Nella rubrica «Previdenza» dell'Unità del 29 agosto, si risponde, in modo scarsamente convincente, ad un lettore di Vicenza sulla questione del contributo Inps del 15% per i titolari dei redditi da lavoro autonomo



**l'Unità
vacanze**

I VIAGGI DEL GIORNALE

Sette itinerari accompagnati e raccontati da giornalisti dell'Unità. Gli incontri con i corrispondenti del quotidiano. Il turismo come cultura, politica e storia contemporanea. Con l'agenzia di viaggi dell'Unità in Sardegna, a Parigi e a Lisbona, a New York e a Cuba, in Cina e in Vietnam. I paesi, le genti, le storie, la memoria, i grandi musei.

LISBONA '94.
Capitale europea della cultura

MINIMO 30 PARTECIPANTI
Partenza da Milano o da Roma il 2 novembre.
Trasporto con volo di linea.
Durata del viaggio 5 giorni (4 notti)
Quota di partecipazione Lire 1.150.000; tasse aeroportuali lire 34.000; supplemento camera singola L. 175.000
Itinerario: Italia/Lisbona/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti, la sistemazione in camere doppie in albergo di prima categoria, la prima colazione, una cena, la visita guidata della città, l'ingresso al Museo Nazionale di Arte Antica, l'accompagnatore dall'Italia.

In collaborazione con
Veratour

VIAGGIO A CUBA.
Utopia e realtà

MINIMO 30 PARTECIPANTI
Partenza da Milano il 19 novembre.
Trasporto con volo speciale Air Europe
Durata del viaggio 16 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione L. 2.430.000.
Tasse di ingresso a Cuba L. 25.000
Supplemento partenza da Roma lire 170.000
Supplemento camera singola lire 370.000
Itinerario: Italia/Varadero/Avana/Santiago/Cuba/Camaguey/Santa Clara/Trinidad/Varadero/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, la pensione completa durante il tour, la mezza pensione e il soggiorno presso il Club Caleta (3 stelle) a Varadero, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia e le guide locali cubane.

A PECHINO, XIAN E NEI VILLAGGI DELLO YUNNAN

MINIMO 30 PARTECIPANTI
Partenza da Roma il 25 dicembre
Trasporto con volo di linea.
Durata del viaggio 15 giorni (12 notti).
Quota di partecipazione Lire 3.450.000
Supplemento camera singola L. 465.000
Itinerario: Italia/Pechino/Dall /Lijiang / Dall / Kunming / Xian / Pechino / Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, il visto consolare, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa, due banchetti e due spettacoli teatrali, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali cinesi.

**VENT'ANNI DOPO
RITORNO IN VIETNAM**

(Viaggio attraverso i luoghi e la storia che hanno appassionato una generazione)
MINIMO 30 PARTECIPANTI
Partenza da Roma il 28 dicembre.
Trasporto con volo di linea.
Durata del viaggio 13 giorni (10 notti)
Quota di partecipazione L. 4.120.000 - visto consolare L. 55.000 - supplemento partenza da altre città italiane lire 170.000 - supplemento camera singola L. 425.000
Itinerario: Italia/Hong Kong/Hanoi-Halong-Hanoi-Vinh-Quangtri-Hue-Ho Chi Minh Ville (Delta del Mekong)/Hong Kong/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa e la mezza pensione ad Halong, Hanoi e Ho Chi Minh Ville, il cenone di fine anno, la visita guidata di Hong Kong, tutte le visite previste dal programma, l'assistenza di guide locali vietnamite di lingua francese o inglese, un accompagnatore dall'Italia.

**UNA SETTIMANA
A NEW YORK**

MINIMO 30 PARTECIPANTI
Partenza da Milano e da Roma il 3 dicembre.
Trasporto con volo di linea.
Durata del soggiorno 8 giorni (6 notti)
Quota di partecipazione Lire 2.380.000.
Supplemento camera singola lire 580.000.
Itinerario: Italia/New York/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti, la sistemazione in camere doppie in albergo di prima categoria, la prima colazione americana, una cena in un locale caratteristico, l'ingresso al Metropolitan Museum, la visita guidata a New York, l'accompagnatore dall'Italia.

**DA GHILARZA A STINTINO.
VIAGGIO IN SARDEGNA**

MINIMO 30 PARTECIPANTI
Partenza da Bologna il 28 dicembre.
Trasporto con volo di linea.
Durata del viaggio 6 giorni (5 notti)
Quota di partecipazione: lire 1.280.000.
Supplemento camera singola lire 120.000.
Itinerario: Bologna - Alghero (Nuoro-Orghosolo-Oristano-Tharros-Ghilarza-Stintino) - Bologna.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti in pullman privato, la sistemazione in camere doppie presso l'albergo Carlos V° di Alghero (4 stelle), la pensione completa (alcuni pranzi e cene in ristoranti caratteristici), il cenone di fine anno, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore.

PARIGI e il Grand Louvre

MINIMO 30 PARTECIPANTI
Partenza da Milano l'8 dicembre.
Trasporto con volo di linea.
Durata del viaggio 4 giorni (3 notti)
Quota di partecipazione L. 1.050.000
supplemento partenza da Roma lire 90.000; supplemento camera singola L. 200.000
Itinerario: Italia/Parigi/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti: da e per l'aeroporto, la sistemazione in camere doppie in albergo a 3 stelle, la prima colazione, una cena, la visita guidata della città, l'ingresso al Grand Louvre, un accompagnatore dall'Italia.